

COMUNE DI VARZI

Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 16 del 29/06/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21,00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, sotto la presidenza del SINDACO, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALBERTI Gianfranco	SI		10	MOTTINI Carla	SI	
2	BUSCONE Domenico	SI		11	TRUCCO Carlo	SI	
3	BERNINI Pierangelo	SI		12	TAMBURELLI Massimo Luigi	SI	
4	BEDINI Gianfranco	SI		13	QUERCIOLLI Ernesto	SI	
5	BARBATI Michele	SI		14	DUSIO Enrico	SI	
6	ALPEGGIANI Sabina	SI		15	BRIGNOLI Alberto	SI	
7	NICORA Marco	SI		16	ZANARDI Giulio	SI	
8	BUSCAGLIA Giorgio	SI		17	ANTONIAZZI Roberto	SI	
9	GHIOZZI Cinzia	SI					
PRESENTI: 17 ASSENTI: 0							

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO SCIAMANNA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, ha istituito la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale a partire dal 01.01.2012, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 stesso richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2, del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4,0 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare

allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativamente ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 29, comma 16 quarter, del D.L. 216/2011, convertito con modificazione dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

Visto altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, del D.L. 16/2012, il quale:

- Consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- Stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati di accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamato il comma 8, del medesimo art. 13, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato prevede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8 ed ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentali ed i terreni;

Considerata la certificazione catastale dell'Agenzia del Territorio dell'anno 2011, il gettito ICI anno 2010 (ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti, vista altresì la normativa IMU, vista infine l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

Considerato inoltre che in base all'art. 13, comma 12bis, del D. Lgs. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D. L. 16/2012, i Comuni iscrivono, per l'anno 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze per ciascun Comune;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, al fine di fronteggiare la riduzione delle risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dello stesso standard qualitativo dei servizi ed in attesa di verificare l'effettivo introito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché, le eventuali variazioni delle aliquote da parte dello Stato con gli appositi DPCM che potrebbero influire sul gettito destinato al Comune, di determinare nella misura del 4,0 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze e nella misura dell' 7.6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili, dando atto che i terreni sono esenti in quanto il territorio su cui insiste il Comune di Varzi è considerato montano;

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, l'importo di euro 614.000,00;

Visti i pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 ;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli sedici, astenuti zero, contrari uno (Dusio), espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) Di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue, considerando che il comune di Varzi è situato in zona montana, i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola sono pertanto esenti:
 - 4,0 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - 7,6 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) Di dare atto che il Comune di Varzi è situato in zona montana e che pertanto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola sono esenti;
- 3) Di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- 4) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4, del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione che ha conseguito il seguente esito:
voti favorevoli sedici;
voti contrari uno (Dusio);
voti astenuti zero;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANFRANCO ALBERTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO SCIAMANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO SCIAMANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Varzi
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO SCIAMANNA
